

Legge regionale 15 maggio 1980, n.55

Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione.

ARTICOLO UNICO

Dopo l'art. 10 della LR 8-3-1979, n. 11, e' aggiunto il seguente articolo 10/bis:

"I nominati o designati di cui alla presente legge cessano dall'incarico allo scadere di ogni legislatura regionale, salvo le diverse disposizioni previste dalle rispettive leggi istitutive. Continuano comunque a svolgere le proprie funzioni fino a quando gli organi regionali non abbiano provveduto alla nuova nomina o designazione.

Gli organi regionali provvedono, in ciascuna legislatura, alle nomine o designazioni di loro competenza entro tre mesi dal loro insediamento. I nominati o designati possono essere confermati.